



## CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Settore risorse umane

**OGGETTO:** Costituzione fondo per la contrattazione integrativa Area della Dirigenza per l'anno 2021.

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO:

**CHE** Il Consiglio regionale della Calabria con legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4 in attuazione del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ha approvato le nuove misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro nonché di efficienza e trasparenza dell'amministrazione del Consiglio regionale;

**CHE** con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 51 del 3 novembre 2020 sono stati approvati gli obiettivi generali per il triennio 2021-2023;

**CHE** con determinazione R.G. n. 284 del 21 maggio 2014 il Segretario Generale pro tempore ha preso atto dell'attività di revisione dei fondi per la contrattazione integrativa dell'ente e ha provveduto alla conseguente ricostituzione del fondo per la contrattazione integrativa Area Dirigenza per gli anni dal 2004 al 2013;

**RITENUTO di** dover procedere alla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa Area della Dirigenza per l'anno 2021;

**CONSIDERATO CHE** l'articolo 56 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dell'Area Funzioni locali 2016/2018 siglato in data 17 dicembre 2020 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2018, che le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015;

**RILEVATO CHE** il monte salari del personale dirigenziale, per l'anno 2015, registrato in occasione della rilevazione del conto annuale 2016 ammonta a complessivi euro 1.237.510,00;

**RITENUTO**, alla luce di quanto disposto dall'articolo 56 del predetto CCNL e dei dati del monte salari 2015 del personale dirigenziale, di dover prevedere un incremento della parte stabile del fondo quantificata in euro 18.933,90;

**TENUTO CONTO CHE** l'incremento del fondo risorse decentrate dell'area dirigenza previsto dal succitato articolo 56 del CCNL 2016/2018, in quanto derivante da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettato ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,

**RILEVATO CHE** l'articolo 57 del CCNL 2016/2018 prevede la nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato;

VISTO l'art. 9, c. 2bis, del d.l. 78/2010, che prevede che *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”* ;

**DATO ATTO CHE:**

- l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sanciva che *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”* ;
- 
- l'art. 23 del d.lgs. 75/2017 prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.”* ;
- l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 54, prevede , per le regioni a statuto ordinario, che *“..il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo della contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

**PRESO ATTO CHE:**

- il fondo per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2021 ammonta ad euro 1.380.802,41 (Unmilionetrecentoottantamilaottocentodiequattro/41);
- Il predetto fondo è comprensivo della somma destinata alla retribuzione di risultato, pari a euro 655.241,30 (Seicentocinquantacinquemiladuecentoquarantuno/30);
- ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del CCNL 2016/2018: le risorse del Fondo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato; a retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle stesse; eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato; qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo;

**VISTI:**

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118
- la legge regionale 13 maggio 1996, n.8;
- la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19;
- la legge regionale 4 febbraio 2002, n.8;
- la legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, ed in particolare gli articoli 5 e 9;
- Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale, approvato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e modificato con deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002, n. 57 del 22 ottobre 2019 e n. 20 del 26 giugno 2020
- Il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017 e modificato con deliberazione del Consiglio regionale n. 342 del 28 settembre 2018;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale, modificata con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 75 del 21 dicembre 2018 con la quale a far data dal 01 gennaio 2019 è stato conferito allo scrivente dr. Antonio Cortellaro l'incarico di dirigente del settore risorse umane;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021 - 2023;
- ;

#### DETERMINA

Per quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato e confermato, di:

- 1) prendere atto della quantificazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'area dirigenza per l'anno 2020 come esposto nell'allegato 1) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) costituire il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'area dirigenza per l'anno 2021, nella misura di euro 1.380.802,41 (Unmilionetrecentoottantamilaottocentodieci/41), come esposto nell'allegato 1) parte integrante del presente provvedimento;
- 3) dare mandato al Settore Bilancio e Ragioneria di procedere all'impegno della somma complessiva di euro 725.561,11 (Settecentoventicinquemilacinquecentosessantuno/11) delle risorse legate al finanziamento della retribuzione di posizione dirigenziale imputando la medesima spesa ai seguenti capitoli:
  - euro 61.617,40 alla Missione 01 Programma 10 Titolo 01 Macroaggregato 101 Capitolo 41123 Articolo 123 - P.D.C. 1.01.01.01.004;
  - euro 308.087,00 alla Missione 01 Programma 01 Titolo 01 Macroaggregato 101 Capitolo 41750 Articolo 750 - P.D.C. 1.01.01.01.004 ;
  - euro 141.597,17 alla Missione 01 Programma 02 Titolo 01 Macroaggregato 101 Capitolo 41751 Articolo 751 - P.D.C. 1.01.01.01.004;
  - euro 107.129,77 alla Missione 01 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 101 Capitolo 41752 Articolo 752 - P.D.C. 1.01.01.01.004;
  - euro 45.512,37 alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01 Macroaggregato 101 Capitolo 41753 Articolo 753 - P.D.C. 1.01.01.01.004;
  - euro 61.617,40 alla Missione 01 Programma 11 Titolo 01 Macroaggregato 101 Capitolo 41755 Articolo 755 - P.D.C. 1.01.01.01.004

del bilancio 2021-2023 del Consiglio regionale, con scadenza nell'esercizio 2021, che ne presenta la necessaria disponibilità;

- 4) disporre, atteso il contenuto del presente provvedimento, l'immediata eseguibilità dello stesso ai sensi del comma 8 dell'art. 54 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale;
- 5) comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS.;
- 6) dare atto che l'utilizzo delle risorse di cui al presente atto è demandato alla contrattazione decentrata integrativa;
- 7) demandare la liquidazione della retribuzione di risultato a successivo provvedimento da adottarsi a seguito della validazione e certificazione del fondo da parte dell'organo di revisione e di validazione dei risultati della performance da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Trasmettere per i provvedimenti di competenza copia del presente provvedimento:

- Al dirigente dell'Area gestione
- Al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;
- Al Segretario Generale;
- Al Direttore Generale
- Al dirigente del Settore "Segreteria Ufficio di Presidenza" ;
- Alle OO.SS.

**DARE ATTO** che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ex art.5 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria

IL Responsabile del procedimento  
dott. Filippo Guglielmo Dascola

IL DIRIGENTE  
dott. Antonio Cortellaro